

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 316-A

## RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VALSECCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

*nella seduta del 28 ottobre 1953*

Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle Borse merci e per le vendite in genere su titoli rappresentativi di merce

*Presentata alla Presidenza il 4 marzo 1954*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per la seconda volta nel volgere di un anno voi siete chiamati ad esaminare e, come è augurabile, ad approvare un disegno di legge recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle borse merci e per le vendite in genere su titoli rappresentativi di merce. Ciò perché il disegno, già approvato da questa Camera il 1° aprile 1953 (atto n. 3229), non poté essere perfezionato dal consenso dell'altro ramo del Parlamento.

Il presente disegno di legge sgorga dalla necessità di regolare la imposizione dell'imposta generale sull'entrata sui contratti a termine (compresi quelli a premio semplice o doppio) relativi a merci ammesse alle contrattazioni in borsa alle grida (articolo 1).

È infatti da notare che mentre con la legge 30 maggio 1950, n. 374, si provvedeva al ripristino delle borse merci, la materia della contrattazione a termine su merci e delle cessioni di merci mediante girata su titoli rappresentativi, sulla quale si sviluppa e si concreta l'attività stessa di quel settore delle borse merci chiamate « Mercato a ter-

mine », non venne disciplinata, agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, da alcuna norma, così come essa non è contemplata dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva del tributo medesimo.

Se è comprensibile il silenzio della legge istitutiva del tributo, dal momento che all'epoca della sua promulgazione non si effettuavano operazioni del genere di quelle che andiamo ad esaminare, la ripresa dell'attività delle borse merci e quindi dei relativi mercati a termine ha indotto il Governo, come è detto nella pregevole relazione ministeriale, « a prendere in esame alcune questioni, in particolar modo per quanto riguarda il trattamento di quelle operazioni, ai fini dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di bollo sui fissati bollati, allo scopo di conciliare le esigenze fiscali con quelle economiche e, soprattutto, di consentire alle borse merci le proprie funzioni di equilibratrici delle quotazioni e, in definitiva, del mercato ».

Nel mercato a termine, infatti, le contrattazioni non originano quasi mai un effettivo ed immediato scambio di merci; anzi

la maggior parte di esse si concludono attraverso operazioni compensative di chiusura fra compra-vendita.

A titolo di campione e affinché ci si possa fare una idea del sistema delle contrattazioni a termine di merci ammesse in borsa alle grida, premesso che il termine si esaurisce normalmente nel ciclo di 180 giorni, ricorderò che, in una giornata presa a caso nel calendario della Borsa di Milano, quella del 14 luglio 1933, si stipularono 250 contratti a termine, di cui 244 compensati e solo 6 eseguiti.

Ne consegue che non viene subito a verificarsi quell'entrata in denaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del denaro, di cui all'articolo 1 della legge sull'imposta generale sull'entrata, che costituisce l'oggetto dell'imposta, così come non si realizza quell'altro atto economico rappresentato dal trasferimento di merci, di cui all'articolo 9 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa e all'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

La risoluzione del contratto attraverso il vero scambio di merci e la conseguente entrata in denaro si realizza una volta sola con la vendita definitiva, a seguito della quale verrà corrisposta l'imposta in base a fattura. Solo a questo momento maturano le condizioni volute dalla legge per la corresponsione dell'imposta.

Con questo non si nega che le varie operazioni compensative, che si introducono nel corso della compra-vendita, non siano dei veri contratti; ma lo sono in modo del tutto particolare, sono per così dire contratti del futuro, atti d'impegno, che solo in un certo momento avvenire assumeranno sostanza di vero atto economico di scambio. Possono certamente verificarsi, attraverso la catena delle varie girate, differenze tanto positive quanto negative, sicché si potrà in un caso invidiare l'accorto e il fortunato e in un altro caso irridere il meno accorto e lo sfortunato; ma, a parte la eccezionalità degli estremi, le variazioni dei prezzi costituiscono la materia, il rischio, di questo tipo di operazioni, fatte in genere da gente che ha la testa sulle spalle e che, proprio perché ha cervello e guarda all'avvenire, si preoccupa non solo di guadagnare, ma anche e soprattutto di non perdere. D'altro canto, con le operazioni a termine i produttori scaricano il rischio delle variazioni dei prezzi sugli intermediari del commercio e ciò non è certamente un male ai fini della tranquillità dell'azienda industriale.

Pare quindi di dovere ragionevolmente concludere che l'imposta si debba liquidare una sola volta a chiusura del contratto a ter-

mine, allorché viene rilasciato il buono di consegna valido per il ritiro delle merci, generalmente depositate presso i magazzini generali. La norma riconduce al concetto già inserito nell'abolita tassa di scambio, secondo il quale l'imposta era dovuta una volta sola, limitatamente cioè al primo scambio.

Particolare rilevanza assume il fatto che la norma sottoposta al vostro esame si riferisce esclusivamente ai mercati a termine retti da discipline soggette ad approvazioni ministeriali e precisamente ai contratti assoggettati alla tassa di bollo sui contratti di Borsa, debitamente registrati presso l'Ente appositamente costituito, che provvede alla compensazione e alla esecuzione dei contratti stessi. Ciò esclude, quindi, che il provvedimento possa essere applicato abusivamente in altri settori dei normali mercati.

L'unicità dell'atto economico soggetto ad imposta viene quindi garantito dalla Cassa di garanzia e compensazione della borsa merci, il cui intervento tuttavia non ha « un contenuto economico autonomo », ma è richiesto obbligatoriamente dalle norme regolamentari, che attribuiscono alla Cassa — come è detto nella relazione del Ministro — la figura e la funzione di vera e propria stanza di compensazione ed il conseguente obbligo di provvedere all'esecuzione dei contratti di borsa su merci.

Dalla obbligatorietà dell'intervento della Cassa, nella duplice qualità di girataria e di girante dei buoni di consegna ai fini dell'esecuzione dei contratti di borsa merci, discende la norma di cui al terzo comma dell'articolo 2, secondo la quale vengono dalla legge attribuite alla Cassa di compensazione e garanzia la qualità e la funzione di sostituto d'imposta, sicché essa è resa anche garante dell'adempimento fiscale, che incombe altrimenti al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.

L'approvazione del presente disegno di legge è ormai da tempo invocata da parte di quelle Camere di commercio, sotto la cui disciplina si sono ricostituite le borse ed i mercati a termine.

Ciò non tanto per lo svolgimento sicuro delle operazioni in atto, le quali interessando quasi esclusivamente il settore cerealicolo non creano difficoltà di ordine tributario per il fatto che sui cereali non è più dovuta l'imposta generale sull'entrata, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, quanto per dar modo al mercato a termine di potere estendere la propria attività alla contrattazione di altre merci nella piena certezza della legge.

VALSECCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO

ART. 1.

I contratti a termine, compresi quelli a premio semplice o doppio, relativi a merci ammesse alla contrattazione in borsa alle grida, registrati e liquidabili presso la Cassa di garanzia e compensazione della borsa merci e regolarmente assoggettati alla tassa di bollo sui contratti di borsa di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, danno luogo ad entrata imponibile limitatamente al contratto che risulti eseguito mediante rilascio del corrispondente buono di consegna.

L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi nei modi e termini normali a cura di chi rilascia il buono di consegna.

ART. 2.

Ai fini e per gli effetti della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, s'intendono soggette ad imposta sull'entrata le cessioni di merci e prodotti effettuate mediante girata apposta sui buoni di consegna emessi a chiusura di contratti a termine su merci ammesse alla contrattazione in borsa alle grida, sulle fedi di deposito nei magazzini generali, sulle polizze di carico ed in generale su qualsiasi altro titolo rappresentativo di merci.

L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi, a cura dei singoli giranti, nei modi e termini normali.

Peraltro, l'intervento della Cassa di garanzia e compensazione della borsa merci, nella duplice qualità di girataria e di girante dei buoni di consegna ai fini dell'esecuzione dei contratti di borsa merci, dà luogo, per ogni operazione, ad una sola entrata imponibile e la relativa imposta sull'entrata è dovuta dalla Cassa, in occasione della girata da essa effettuata sul prezzo corrisposto dal giratario.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*